

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI

Provvedimento n. 29872

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELL'ADUNANZA del 9 novembre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 13 aprile 2020, n. 29629, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la comunicazione del 26 ottobre 2021 (cfr. Allegato 1 alla presente delibera), con la quale Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti, in sintesi, nell'impegno:

1. a restringere il perimetro dei prodotti inclusi nella registrazione dei marchi richiamati nel provvedimento di avvio della presente istruttoria e a ritirare le domande di registrazione di marchio ancora pendenti e quindi a consentire ad operatori concorrenti (inclusa WallMax) di immettere sul mercato sistemi di sigillatura basati sulla stessa tecnologia o su una tecnologia analoga a quella utilizzata da Roxtec, senza incorrere in un'ipotesi di contraffazione di marchi;
2. a non impugnare la decisione del Tribunale di Milano, pubblicata il 28 maggio 2021 (R.G.N. 69854/2016), oltre che a non impugnare la decisione del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 luglio 2021 (R.G.N. 52949/2017) per parti specificamente indicate;
3. a riconoscere il diritto di WallMax e di ogni altro operatore concorrente di produrre, commercializzare, distribuire e pubblicizzare a livello mondiale i moduli multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™ e, conseguentemente, a non intraprendere a livello mondiale alcuna azione contro WallMax e gli altri concorrenti per contestare la violazione di diritti (esclusi i modelli registrati) che proteggono l'estetica di prodotti multistrato basati sulla tecnologia Multidiametro™, a condizione che (i) non utilizzino in alcun modo la combinazione di colori blu e nero/nero e blu, (ii) in caso i moduli contengano cerchi concentrici neri, siano alternati con cerchi concentrici di almeno due altri colori e il tondo nel centro non sia di colore nero e (iii) lo sfondo rettangolare al di fuori dei cerchi concentrici non sia di colore blu.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare, in data 11 novembre 2021, sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2021, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Manifatturiero e Servizi dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel.: +39-06-85821.406, Fax: +39.06.85.821.433, pec: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*);

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 12 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli